

BIOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo		Condizioni generali della fornitura

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Premessa

1.1. Definizioni

Nel presente documento si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- per **Laboratorio** si intende BIOKIM SRL con sede legale in via Romania, 29 – 41122 Modena, codice fiscale e partita IVA n. 02301580367 come parte incaricata dell'espletamento del servizio
- per **Cliente** si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede l'esecuzione delle analisi e servizi indicati nell'offerta
- per **Campione** si intende il materiale da sottoporre ad analisi consegnato dal cliente o prelevato dal Laboratorio
- per **Contro Campione** si intende una aliquota del campione tal quale o trattato che viene conservato c/o il laboratorio quando la natura e le quantità originarie lo permettono
- per **Offerta** si intende il documento che riporta la proposta tecnico-commerciale relativa alle prove e servizi richiesti
- per **Rapporto di Prova** si intende il documento firmato e timbrato dal Responsabile del Laboratorio

Le condizioni generali di fornitura si intendono concordate tra BIOKIM SRL e cliente

Il presente accordo può avere ad oggetto un materiale da esaminare oppure una prestazione di servizi il cui contenuto deve essere individuato tra le parti.

2. Applicazione delle Condizioni Generali e Obblighi del Cliente

2.1 Validità dell'offerta

Le offerte hanno validità fino alla data di scadenza indicata in offerta.

La scadenza dell'offerta, e quindi il mantenimento delle condizioni economiche, può essere prorogata previo accordo tra le parti e la nuova data di scadenza sarà comunque comunicata per iscritto da parte del Laboratorio.

In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l'eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio perché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi concordati al ricevimento del campione o come da listino standard del Laboratorio. Sarà, comunque, discrezione di BIOKIM accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta del

<p style="text-align: center;">BIOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena</p>	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo	Condizioni generali della fornitura	

cliente, e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il riferimento ai campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture.

Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti che ne dovranno altresì precisare l'ambito di applicazione.

2.2 Modalità di accettazione dell'offerta

In caso di accettazione delle condizioni tecnico-economiche dell'offerta il Cliente potrà trasmettere la stessa offerta controfirmata o formalizzare l'ordine con le proprie procedure. In quest'ultimo caso si invita comunque a fare riferimento al codice o data dell'offerta.

Eventuali variazioni delle condizioni tecnico-economiche devono essere preventivamente concordate e nel caso queste modifichino in modo importante i contenuti, sarà formalizzata una nuova offerta.

Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta.

Il rapporto in essere tra BIOKIM ed il Cliente avrà nell'oggetto prestazioni di servizio inerenti l'attività svolta da BIOKIM.

2.3 Consegna dei campioni al Laboratorio

Ove non sia diversamente convenuto in maniera esplicita, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato.

BIOKIM assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all'esecuzione di un campionamento ottimale. Tali procedure vengono inviate al cliente insieme all'offerta.

Ogni attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata ed espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente.

L'imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del cliente.

Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altre condizioni, che potrebbero inficiare il risultato analitico, comunque l'analisi condotta dal Laboratorio farà riferimento alla situazione del campione al momento della consegna.

I campioni deperibili sono trasportati refrigerati e la temperatura è quella indicata dalle norme legislative, riferimenti bibliografici o da capitolati specifici.

L'attività di campionamento e/o il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio/luogo del Cliente effettuato a cura di personale di BIOKIM, costituisce prestazione accessoria, fatti salvi patti contrari e sarà oggetto di separato addebito, il campione deve essere consegnato accompagnato da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio che riporti la richiesta di analisi e la firma del cliente/incaricato.

BIOKIM nel caso di ritiro dei campioni garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

<p>BIOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena</p>	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo		Condizioni generali della fornitura

Il Cliente ha l'obbligo di informare BIOKIM sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (conservazione, manipolazione, eliminazione, protezione).

2.4 Data inizio analisi

Le analisi vengono iniziate entro i termini consentiti dalle norme specifiche di ogni matrice. BIOKIM può comunque variare la data di inizio analisi, in relazione ad eventuali problematiche di gestione interna, salvo la responsabilità della corretta conservazione del campione in attesa di analisi.

2.5 Conservazione del campione, contro-campione (campione di riserva) e campione residuo

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.

Salvo che non sia stato diversamente convenuto tra direzione e cliente, BIOKIM ottiene la gestione del campione consegnato per eseguire le prove commissionate. In questi casi BIOKIM sarà pertanto impossibilitato a restituire il campione stesso o il residuo dopo l'analisi per poter assolvere ad eventuali necessità.

L'eventuale contro - campione (o campione di riserva), se concordato tra le parti, viene conservato da BIOKIM, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo di 60gg dalla data del prelievo, salvo differenti disposizioni di legge o indicazioni scritte da parte del Cliente.

Decorso il termine indicato, BIOKIM ha la facoltà di distruggere il contro - campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

Il campione residuo dell'analisi non deperibile viene conservato per un periodo di 15 giorni (se non diversamente ed espressamente richiesto) dalla data di invio del rapporto di prova. I tamponi ambientali sono utilizzati per intero nell'analisi e quindi non è prevista la conservazione. **Non è prevista la conservazione anche per i campioni deperibili, a meno di accordi particolari con il cliente. Le acque vengono conservate per il tempo necessario per l'analisi.**

2.6 Tempi di consegna dei risultati

L'indicazione dei tempi di consegna dei risultati analitici e/o dei servizi è indicata specificatamente nell'offerta elaborata per il Cliente. Tali tempi sono da ritenersi suscettibili di variazioni in funzione di imprevisti, impedimenti di natura tecnica e/o ricontrolli. Qualsiasi variazione dei tempi di consegna sarà comunque comunicata e giustificata al Cliente da parte del Laboratorio.

2.7 Rapporti prova

I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, che rappresenta inoltre il numero di identificazione del campione al quale si riferiscono.

I risultati saranno certificati attraverso l'emissione di un Rapporto di Prova nel quale saranno indicate le prove per le quali il laboratorio è accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e quelle per le quali invece non

<p style="text-align: center;">BIOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena</p>	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo	Condizioni generali della fornitura	

è coperto da accreditamento.

Il rapporto di prova sarà firmato e timbrato da chimico e/o biologo laureato e quindi valido agli effetti di legge (Art.16 RD 01.06.1928 n.842, artt.16 e 18 L.19.07.1957 n.679 - D.M.21.06.1978 - art.8 c.3 D.M.25.03.1986 - D.M.22.07.1993, n.362)

I rapporti di prova sono emessi in un unico originale.

Eventuali variazioni, cancellazioni, modifiche effettuate da terzi costituiscono falsificazioni perseguibili penalmente.

Duplicati dei rapporti di prova possono essere rilasciati dal Laboratorio su espressa richiesta del cliente e su essi sarà riportata la dicitura "Copia Conforme". Per ogni duplicato sarà addebitata la spesa dei Diritti Fissi di Certificazione pari a euro 10,00 + IVA.

I Rapporti di Prova, salvo diverse istruzioni del Cliente, saranno trasmessi per posta o brevimanu.

Su espressa richiesta del Cliente, i rapporti di prova possono essere anticipati via fax, via posta elettronica o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; In caso di invio tramite fax o posta elettronica, BIOKIM. non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.

I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione provato e così ricevuto.

Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito.

Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

E' vietata la duplicazione, parziale o totale, e l'utilizzazione, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di BIOKIM.

BIOKIM provvede all'archiviazione dei rapporti di prova e le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 4 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa, dove non diversamente concordato con il cliente.

2.8 Identificazione dei metodi di prova

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Il sistema qualità BIOKIM prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di garantire il servizio. I metodi di prova accreditati Accredia sono i seguenti:

ANALISI MICROBIOLOGICHE ALIMENTI

BOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo		Condizioni generali della fornitura

Denominazione della prova	Metodo di prova
Conta dei microrganismi a 30°C	UNI EN ISO 4833-1 : 2013
Conta coliformi	ISO 4832:2006
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	UNI EN ISO 6888-1:2018
Conta Muffe e Lieviti	ISO 21527-1 e -2:2008
Ricerca Salmonella spp.	UNI EN ISO 6579-1:2017 + EC 1 UNI EN ISO 6579-1:2017
Ricerca Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290-1:2017
Conta Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290-2:2017
Conta Escherichia coli β -glucuronidasi positiva	ISO 16649-2:2001
Conta Enterobatteriacee	UNI EN ISO 21528-2:2017
Conta Batteri solfito-riduttori che crescono in condizioni di anaerobiosi	ISO 15213:2003
Conta Bacillus cereus presunto	UNI EN ISO 7932:2005
ANALISI MICROBIOLOGICHE ACQUE	
Conta microrganismi vitali 22°C e 36°C	UNI EN ISO 6222:2001
Conta Clostridium perfringens	UNI EN ISO 14189:2016
Conta Escherichia coli e batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017
Ricerca e conta enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008
Conta Legionella	UNI EN ISO 11732:2017
ANALISI CHIMICHE ACQUE	
Indice di permanganato (Ossidabilità secondo Kubel)	UNI EN ISO 8467:1997
Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Fluoruri, Bromuri, Fosfati in cromatografia ionica	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003
Durezza	APAT CNR IRSA 2040 Met. B Man 29:2003
SUPERFICI AMBIENTI DEL SETTORE ALIMENTARE	
Conta Bacillus cereus presunto	ISO 18593:2018+ UNI EN ISO 7932:2005

BIOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo		Condizioni generali della fornitura

Conta coliformi	ISO 18593:2018+ ISO 4832:2006
Conta Enterobatteriacee	ISO 18593:2018+ UNI EN ISO 21528-2:2017
Conta Escherichia coli beta.glucuronidasi positiva	ISO 18593:2018+ ISO 16649-2:2001
Conta Listeria monocytogenes	ISO 18593:2018+ UNI EN ISO 11290-2:2017
Conta microrganismi a 30°C	ISO 18593:2018+ UNI EN ISO 4833-1:2013
Conta Muffe e Lieviti	ISO 18593:2018+ ISO 21527-2:2008
Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	ISO 18593:2018+ UNI EN ISO 6888-1:2018
Ricerca Listeria monocytogenes	ISO 18593:2018+ UNI EN ISO 11290-2:2017
Ricerca Salmonella spp.	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 6579-1:2017 + EC 1 UNI EN ISO 6579-1:2017
MATRICI VARIE	
Allergene Glutine ELISA LOQ 5,0 ppm	MI 01 rev.1 del 10.09.2018
Allergene Arachide ELISA LOQ 2,0 ppm	MI 02 rev.0 del 28.12.2018
Allergene Latte ELISA LOQ 1,0 ppm	MI 03 rev.0 del 28.12.2018
Allergene Mandorla ELISA LOQ 1,0 ppm	MI 04 rev.0 del 28.12.2018
Allergene Nocciola ELISA LOQ 1,0 ppm	MI 05 rev.0 del 28.12.2018
Allergene Soya ELISA LOQ 2,0 ppm	MI 06 rev.0 del 28.12.2018
Allergene Bianco d'uovo ELISA LOQ 0,5 ppm	MI 07 rev.0 del 28.12.2018
Determinazione attività dell'acqua (aW)	ISO 18787:2017
pH conserve alimentari	ISO 11289:1193
ANALISI CHIMICHE CARNE E DERIVATI	
Azoto, proteine grezze (Kjeldahl)	UNI ISO 937:1991
Ceneri	UNI 10590:1997
Cloruro di sodio con metodo Volhard	ISO 1841-1:1996
Grasso totale	UNI ISO 1443:1991
Umidità	UNI ISO 1442:2010

BIOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo		Condizioni generali della fornitura

pH	ISO 2917:1999
Valore energetico e carboidrati totali	Metodo per calcolo
ANALISI CEREALI E DERIVATI	
Umidità cereali e derivati	UNI EN ISO 712:2010
Umidità mais	UNI EN ISO 6540:2010
Umidità legumi	ISO 24557:2009
Umidità semi e frutti oleaginosi	UNI 22601:1992
Ceneri cereali, legumi e derivati	UNI EN ISO 2171:2010
Ceneri semi e frutti oleaginosi	UNI 22602:1992
Grasso grezzo, grasso totale cereali, prodotti a base di cereali e mangimi per animali	UNI EN ISO 11085:2015
Azoto, proteine grezze cereali e legumi	UNI EN ISO 20483:2014
Fibra alimentare totale, semole, farine di grano duro e tenero, paste alimentari	UNI 10387:1994
Valore energetico e carboidrati totali, cereali e derivati	Metodo per calcolo
Valore energetico e carboidrati totali, legumi	Metodo per calcolo
Valore energetico e carboidrati totali, mais	Metodo per calcolo
ANALISI MANGIMI PER ANIMALI	
Azoto, proteine grezze	UNI EN ISO 5983-1:2005
Fluoruri	UNI EN 16279:2012

2.9 Accredimento ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Il Laboratorio è accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con il numero di accreditamento 0968 L.

L'elenco delle prove ad oggi accreditate è consultabile sul sito www.accredia.it.

A tale proposito si precisa che l'accREDITAMENTO ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 non costituisce in alcun caso certificazione di prodotto ma attesta che la prova analitica specifica viene condotta in conformità a tale normativa tecnica.

Il marchio ACCREDIA e qualunque altro riferimento all'accREDITAMENTO NON DEVONO essere apposti su un campione di prova o un prodotto o parte di esso o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. NON DEVONO essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto a meno che non venga riportata copia del rapporto di prova.

L'accREDITAMENTO comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

BIOKIM ha stipulato una convenzione di accREDITAMENTO con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni

<p style="text-align: center;">BIOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena</p>	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo	Condizioni generali della fornitura	

reciproci che regolano l'accreditamento.

Con l'accreditamento ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema qualità del Laboratorio.

2.10 Prezzi

I prezzi indicati in offerta sono espressi in Euro ed al netto dell'IVA di legge.

3. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

BIOKIM nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Nell'ipotesi in cui il lavoratore di BIOKIM svolga la propria attività presso la sede del cliente, quest'ultimo ha l'obbligo di informare BIOKIM sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

4. Informativa Tutela della privacy

In osservanza di quanto previsto dal art.31 del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito riportiamo le informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento

BIOKIM in qualità di "titolare" del trattamento dati deve possedere, archiviare e gestire dati e informazioni relativi a risultati analitici, know how di processo, prodotti e sostanze utilizzate, licenze e autorizzazioni, oltre a dati fiscali e privati del Cliente (ragione sociale, P.IVA, C.Fiscale, banche utilizzate,.....) La conoscenza di tali dati ed informazioni sono necessari per gli adempimenti contrattuali e per fornire il servizio richiesto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia in forma manuale sia con l'ausilio di moderni sistemi informatici e in forma automatizzata ad opera di soggetti appositamente incaricati e quindi autorizzati.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati del Cliente, oggetto del trattamento, saranno gestiti all'interno di BIOKIM secondo i criteri di riservatezza propri della deontologia professionale con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. I dati verranno inviati al cliente a meno di autorizzazione scritta da parte dello stesso cliente alla trasmissione a terzi dei suddetti dati.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è per il cliente obbligatorio in quanto è necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali e per l'espletamento dell'incarico conferitoci.

Il cliente potrà far valere i propri diritti come espressi Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al Titolare e/o Responsabile del trattamento.

<p>BIOKIM srl Via Romania, 29 41122 Modena</p>	Documenti		
	Cod. DC-39	Rev: 4/2019	data 09.09.2019
	Titolo		Condizioni generali della fornitura

Soggetti autorizzati alla gestione dei dati

Titolare del trattamento dei dati : BIOKIM SRL rappresentante legale: Dr. Andrea Nadini.

5. Obbligo di riservatezza e informazioni varie

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservate a soggetti che non siano autorizzati nella misura e con mezzi che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento del presente contratto.

6. Reclami

Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati alla Direzione del Laboratorio. Nel sito del laboratorio è presente link ad apposito modulo. La Direzione conferma, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, posta elettronica), nel caso di reclamo scritto, o verbalmente nel caso di reclamo verbale non formalizzato dal cliente (es. telefonata) di aver ricevuto il reclamo; la direzione, ove possibile (ad es. se non anonimo) si impegna inoltre a fornire aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento e all'esito. La Direzione, al termine del trattamento del reclamo, si impegna ad inviare al Cliente mediante comunicazione scritta (lettera, fax, posta elettronica), gli esiti del reclamo, quando sono disponibili i riferimenti dell'estensore del reclamo.

7. Termini di pagamento

Le condizioni di pagamento sono dettagliate nei singoli contratti. Altre condizioni possono essere comunque concordate. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, saranno addebitati interessi di mora ai sensi del D.L. 231/2002. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

8. Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti, sarà di esclusiva competenza il Foro di Modena.